



Comune di Reano

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

27/07/2012

OGGETTO:

Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati"

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTA CELESTINO - Presidente	Sì
2. MORRA GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. GALLO MARIA WIRNA - Assessore	Sì
4. ARNOLFO SERGIO - Assessore	Sì
5. TESSORE MATTEO - Assessore	Sì
6. TORTA CARLO - Consigliere	Giust.
7. DOLEATTO FULVIO - Consigliere	Sì
8. PRELATO LUCA - Consigliere	Giust.
9. ZONTA VALTER LUIGI - Consigliere	Sì
10. AGHEMO VITTORIO - Consigliere	Sì
11. VERONESE MONICA - Consigliere	Giust.
12. CANTORE CLAUDIO - Consigliere	Sì
13. CASCIANI FERNANDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORTA CELESTINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati"

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco e assessore all' URBANISTICA – CULTURA – TURISMO – SPORT E TEMPO LIBERO - EVENTI E MANIFESTAZIONI sig. Giuseppe MORRA;

VISTA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

ESPERITA la discussione con la partecipazione dei consiglieri: Aghemo Vittorio con riferimento ai lavori della Commissione consiliare per i regolamenti che in data 16.06.2012 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento, apportando piccole correzioni condivise e recepite nel testo in esame, e con le correzioni proposte nella presente seduta consiliare all'art. 3;

Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti, di cui:

favorevoli	n. 10
astenuiti	n. ==
contrari	n. ==

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad

OGGETTO:

Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati"

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.56 DEL 25/05/2012

OGGETTO:

Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati"

Su proposta e relazione del Vicesindaco e assessore all' URBANISTICA – CULTURA – TURISMO – SPORT E TEMPO LIBERO - EVENTI E MANIFESTAZIONI sig. Giuseppe MORRA.

Premesso che:

- l'art. 2 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno 1991, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 9 settembre 1991 e n. 14 del 10 luglio 2001, afferma che il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità, tra l'altro, promuove:
 - a) *rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali;*
 - b) *il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.;*
 - c) *la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;*
 - d) *il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;*
 - e) *la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;*
 - f) *l'attività culturale, la pratica sportiva dilettantistica e l'impiego del tempo libero, riconoscendoli come momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;*
 - g) *attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e migliorare le zone agricole e salvaguardare la collina morenica;*
 - h) *favorisce lo sviluppo delle attività economiche con specifici programmi.*
 - 7. *Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.*
 - 8. *Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.*
-
- l'art. 65 dello Statuto Comunale, promuove l'associazionismo e la partecipazione dei cittadini, disponendo:

art. 65: Principi generali

 1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
 - a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 68;
 - b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
 2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
-
- l'art. 68 "Il volontariato" dello Statuto comunale dispone:
 1. Il Comune promuove tutte le forme di volontariato intese a collaborare con l'Amministrazione e gli enti preposti ai servizi.
 2. Ai sensi della legge 266/91 inteso come servizio verso la comunità, sono previste oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, anche forme di riconoscimento tangibili che non devono tuttavia compromettere la gratuità, elemento fondamentale del volontariato.

Visto che per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato il Comune eroga sovvenzioni e contributi;

Considerato che pervengono all'amministrazione numerose richieste di patrocinio, sovvenzioni e contributi da parte di associazioni culturali, ricreative e turistiche, ecc., per le attività e le iniziative che si svolgono nel territorio del Comune di Reano;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

Visto che per la concessione dei contributi il Comune di Reano aveva adottato un regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 1991;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini i vari settori di intervento nel campo culturale, turistico, ecc., aggiornato alle sopravvenute normative e sulla scorta dell'esperienza trascorsa degli ultimi anni è opportuno adeguarne anche i criteri e modalità di gestione;

Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visti gli artt. 1 e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 109 comma 2 e l'art. 107 commi 2 e 3;

Dato atto che la Commissione consiliare per i regolamenti in data 16.06.2012 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento, apportando piccole correzioni condivise e recepite nel testo in esame, per la successiva approvazione da parte del consiglio comunale;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 05 del 30/12/2011 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune.

Visto che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04 maggio 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

Propone al Consiglio comunale la seguente

DELIBERA

1. Per quanto descritto in premessa, di approvare il nuovo "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati" nel Comune di Reano, nel testo composto da n. 26 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 1991 e s.m.i..

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI REANO
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**
(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 4 – Settori di intervento
- Art. 5 – Attività di interesse sociale e di promozione dei diritti alla cittadinanza
- Art. 6 – Attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni artistici e storici
- Art. 7 – Attività formative e di sostegno all'istruzione
- Art. 8 – Attività sportive e ricreative
- Art. 9 – Attività di promozione e valorizzazione del turismo
- Art. 10 – Attività di promozione e valorizzazione dell'ambiente
- Art. 11 – Attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 12 – Attività nell'ambito della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario
- Art. 14 – Contributi esclusi

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 15 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 17 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti
- Art. 18 – Concessione di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 19 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 20 – Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 22 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 23 – Patrocinio
- Art. 24 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 25 – Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Art. 26 – Entrata in vigore

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Reano, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno, erogabili unicamente tramite il Regolamento alla Persona;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, anche a mezzo di convenzione, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica e formalmente costituite ai sensi legge;
- c) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal comune di Reano il patrocinio.

2. Nella concessione di contributi viene data preferenza, a parità delle altre condizioni, alle seguenti associazioni locali, formalmente costituite, le fondazioni, i movimenti e i gruppi purchè costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, ricreativa, sportiva, culturale, a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.

Rientrano con particolare interesse in queste categorie:

- l'Associazione culturale "Principi Dal Pozzo della Cisterna di Reano,
- l'Associazione SEA;
- l'Associazione FIDAS;
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- l'Associazione Corale "EUROPA CANTAT" di Reano;
- le Associazioni musicali, bande;
- le Associazioni turistiche PRO LOCO;
- le Associazioni patriottiche e d'arma
- le Associazioni per la tutela dei valori ambientali;
- le Associazioni di Protezione civile
- L'Associazione AIB di Reano,

purchè svolgano la loro attività gratuitamente nel rispetto della libertà e della dignità degli associati o degli assistiti.

3. Non possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).
- i movimenti di opinione politica presenti o meno nel Consiglio Comunale
- le organizzazioni sindacali
- le associazioni dei datori di lavoro
- le associazioni professionali e di categoria
- nonché tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi politici ed economici degli associati.

4. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati comunque denominati, che prevedono negli statuti limitazioni per le condizioni economiche degli associati o la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale per la iscrizione.

5. I soggetti beneficiari di contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario devono avere un legame con il territorio del comune di Reano e comunque devono svolgere un'attività di particolare interesse per la collettività e che si tratti di attività rientranti nelle competenze dell'Amministrazione comunale esercitate in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi e che l'attività non rientri in nessun modo tra le forme di promozione dell'immagine dell'Amministrazione comunale, che non si tratti dunque di sponsorizzazione.

6. Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere contributi a soggetti determinati di cui al presente articolo a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi e intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di sponsorizzazione e di rappresentanza.

7. La giunta comunale nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione prevede appositi interventi di spesa per trasferimenti, compatibilmente e nei limiti previsti dalle normative di finanza locale vigenti e future, finalizzate ad un tendenziale contenimento e riduzione dei trasferimenti, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 4

Settori di intervento

1. Per le finalità di cui all'art. 1 il comune di Reano può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che operano nei seguenti settori di intervento:

- a. attività di interesse sociale e di promozione dei diritti alla cittadinanza;
- b. attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni artistici e storici;
- c. attività formative e di sostegno all'istruzione;
- d. attività sportive e ricreative;
- e. attività di promozione e valorizzazione del turismo;
- f. attività di promozione e valorizzazione dell'ambiente;
- g. attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro;
- h. attività nell'ambito della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 5

Attività di interesse sociale e di promozione dei diritti alla cittadinanza

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:
 - a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
 - b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
 - c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
 - d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
 - f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
 - g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose, e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

Art. 6

Attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:
 - a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità), anche appartenenti a privati, enti religiosi, d'intesa con l'amministrazione comunale;
 - d) Consentire la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati, enti religiosi, d'intesa con l'amministrazione comunale;
 - e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
 - f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
 - g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
 - h) Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.
2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti laici o religiosi, fondazioni, istituzioni, associazioni per:
 - a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;
 - b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7

Attività formative e di sostegno all'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
 - a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
 - c) Attività pedagogiche;
 - d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
 - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
 - f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.
2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Attività sportive e ricreative

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
 - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
 - f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9

Attività di promozione e valorizzazione del turismo

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
 - a) Attività di promozione turistica;
 - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
 - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
 - e) Promozione e assistenza ai turisti;
 - f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10

Attività di promozione e valorizzazione dell'ambiente

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche in convenzione, di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11

Attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
- b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 12

Attività nell'ambito della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale

1. Il comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune può erogare contributi o benefici economici - oltre ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale - anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Piemonte, università ed enti di ricerca, soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.

3. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:

- a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
- b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
- c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
- d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
- e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
- f) La promozione della multiculturalità;
- g) Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 13
Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e delle attività di cui ai precedenti articoli non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 14
Contributi esclusi

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi o gli altri benefici economici che il Comune eroga a favore di enti, consorzi, società, aziende speciali, enti di gestione in forma associata di servizi, che operano nel territorio cittadino, a titolo di quota per la copertura dei costi di gestione delle attività svolte da tali soggetti. L'erogazione di tali contributi o quote è regolata dagli statuti costitutivi dei soggetti ai quali è affidata la gestione delle attività.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.
3. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi, sussidi, benefici economici e agevolazioni relativi a:
 - servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto scolastico, buoni per libri di testo, borse di studio, buoni servizio, ecc.)
 - servizi sociali gestiti in forma diretta o in forma associata;
 - interventi per emergenza abitativa o per integrazione canoni di locazione;Le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.
4. Non costituiscono contributi e non è quindi soggetta alla disciplina del presente regolamento la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie, da erogare nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 15
Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il comune di Reano opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. Il comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.
5. Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 16 e 17, la giunta comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 16

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, coordinate bancarie o postali per effettuare il bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
 - c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659) o altre associazioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento;
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Reano*".
 - l) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 50% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 17

Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno in corso.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, coordinate bancarie o postali per effettuare il bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;

c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);

d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;

e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;

f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);

g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659) o altre associazioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento ;

h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;

i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Reano*";

l) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 18

Concessione di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo o permanente di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal comune.

4. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 21.

5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

6. Le modalità di richiesta ed assegnazione dei beni sono le seguenti:

a) per le **concessioni temporanee** di locali anche se gestiti da soggetti diversi dal Comune, le domande devono essere sottoscritte dal richiedente o dal rappresentante legale che si assumerà la responsabilità del contenuto con le seguenti indicazioni:

- Descrizione della iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo dei beni comunali;
- L'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuta tale;
- Le modalità ed i tempi di presa in carico dei beni e della loro restituzione;
- Il consenso del gestore qualora detti beni siano stati dati in gestione a soggetti diversi dal Comune.

La concessione potrà avvenire una volta verificato:

- La disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune che hanno sempre carattere prioritario;
- Che le iniziative proposte rientrino nelle finalità dell'amministrazione e perseguano le caratteristiche di pubblico interesse;
- Che non rivestano fini di lucro;

- che risultino rispettate le norme del presente regolamento.

Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti, sono subordinate al pagamento di un rimborso spese che compensi l'amministrazione delle spese vive sostenute per utenze, riscaldamento, custodia dei locali.

- b) Per le **concessioni permanenti** di beni comunali, la quota a carico dei concessionari sarà annualmente determinata dalla Giunta Comunale o verrà fissata nell'ambito di convenzioni da stipularsi con i fruitori dei beni.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione, e dovranno provvedere, a propria cura e spese, al rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita.

Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali dei danni derivati a persone e cose dipendenti dalle attività svolte.

I concessionari saranno anche responsabili se i beni concessi sono utilizzati in violazione delle norme previste per l'uso a cui gli stessi beni sono destinati.

- c) Le concessioni **temporanee e permanenti** del presente articolo si intendono concesse gratuitamente se rivolte ai seguenti soggetti:

- Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
- Associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, ambientale, educativo, sanitario.
- Gruppi anziani, Pro-Loce.

Art. 19

Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 16 e 17 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

2. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla giunta comunale. Esaminata l'istruttoria la giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo.

3. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

4. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

5. Con la deliberazione della Giunta Comunale di concessione di uno specifico contributo sarà assunto apposito impegno della spesa se già prevista nel Bilancio di Previsione ed alla successiva liquidazione ed erogazione dello stesso provvede con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 20

Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 16, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).

3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 17, sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'amministrazione comunale una relazione sulle attività effettuate.

4. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
7. Qualora il comune di Reano risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica” (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio amministrativo e affari generali e sociali.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. L'albo dei beneficiari di provvidenze economiche è consultabile da ogni cittadino e il comune ne garantisce l'accessibilità anche per via telematica.

Art. 22

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il comune di Reano resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 23
Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto deliberativo della giunta comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il patrocinio del Comune di Reano”*.

Art. 24
Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 16 e 17, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Reano”*.

Art. 25
Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione. Di esso viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
TORTA CELESTINO

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-ago-2012 al 18-ago-2012 .

Reano, lì 03-ago-2012

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **03-ago-2012**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Reano, lì 03/08/2012

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo